



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Dipartimento Risorse forestali e montane

SCHEDA DI NOTIFICA DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

SOMMARIO

Questa scheda riepiloga le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta il 3 febbraio 2012.

<i>Modifica 1 – Capitolo 5.2 Disposizioni comuni a tutte o più misure</i>	3
<i>Modifica 2 – Capitolo 5.3.1.1.1. Formazione professionale, informazione e divulgazione di conoscenze</i>	7
<i>Modifica 3 – Capitolo 5.3.1.2.1. Ammodernamento delle aziende agricole</i>	8
<i>Modifica 4 – Capitolo 5.3.1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Sottomisura 123/1 Valore aggiunto dei prodotti agricoli</i>	9
<i>Modifica 5 – Capitolo 5.3.1.2.5. Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Sottomisure 125.1 Bonifica, 125.2 Irrigazione e 125.3 Viabilità agricola</i>	12
<i>Modifica 6 – Capitolo 5.3.2.1.1. Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane</i>	13
<i>Modifica 7 – Capitolo 5.3.2.1.4. Pagamenti agroambientali</i>	15
<i>Modifica 8 – Capitolo 5.3.3.2.1. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale</i>	17
<i>Modifica 9 – Capitolo 5.3.3.2.3. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale</i>	19
<i>Modifica 10 – Capitolo 5.3.4 1. Attuazione di strategie di sviluppo locale</i>	20
<i>Modifica 11 – Capitolo 5.3.4.2. Cooperazione interterritoriale e transnazionale</i>	24
<i>Modifica 12 – Capitolo 5.3.4.3. Gestione dei gruppi di azione locale</i>	25
<i>Modifica 13 – Capitolo 7 Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale</i>	27
<i>Modifica 14 – Capitolo 10 Informazioni sulla complementarietà</i>	30

SCHEMA DI NOTIFICA DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Stato Membro: ITALIA
Regione: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- 1. Programma: CCI 2007 IT 06 RPO 011**
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento C(2009)10338 del 17 dicembre 2009.
- 2. Base giuridica delle modifiche**
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Modifica 1 – Capitolo 5.2 – Disposizioni comuni a tutte o più misure

- 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**
Nel capitolo 5.2 Disposizioni comuni a tutte o più misure, vengono proposte due modifiche. La prima riguarda il paragrafo “e) Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti materiali”, che riporta le misure del programma che prevedono anticipi e le relative regole di erogazione. Nel paragrafo verranno recepite le modifiche in materia di anticipi introdotte dal Reg. (UE) 679/2011 al Reg. (CE) 1974/2006 e nello specifico quanto previsto al secondo comma degli articoli 38 e 56.
In merito all’articolo 38 con la modifica si propone di erogare anticipi ai gruppi di azione locale per un importo limitato al 20% dell’aiuto pubblico relativo ai costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione del territorio.
Per quanto riguarda l’articolo 56, si propone di innalzare fino al 50% il massimale previsto per il pagamento degli anticipi per gli investimenti delle misure 123.1 e 125.1, 125.2, 125.3, 321, 323.3 e 323.4.
Il motivo della proposta di modifica è quello di supportare gli investitori e il GAL nella persistente crisi finanziaria. La crisi ha determinato una crescente difficoltà di accesso al credito dovuta alla scarsa liquidità presente nel mondo creditizio. La proposta verrà applicata retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2011 e potrà così sostenere concretamente la realizzazione degli investimenti.
La seconda modifica riguarda il paragrafo g) “Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti della PAC” che deve essere aggiornato a seguito della sostituzione del Reg. (CE) n. 1493/99 con il Reg. (CE) n. 479/2008. Inoltre, l’attuazione del Programma Nazionale quinquennale 2009/13 di sostegno al settore vitivinicolo, come applicato dalla Provincia Autonoma di Trento, vedrà nel corso del 2012 - 2013 un aumento delle disponibilità finanziarie sulla misura investimenti [art. 15 Reg. (CE) n. 479/2008]. Pertanto, per sostenere adeguatamente il settore e utilizzare in

modo efficiente ed efficace le risorse dell'OCM è necessario reimpostare la demarcazione con le Misure 121 e 123 del PSR.

4 Descrizione delle modifiche proposte

4.1 Prima modifica: paragrafo “e) Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti materiali”

La modifica riguarda il paragrafo “e) Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti materiali”, di cui si riporta il testo oggetto di modifica:

Per le Misure 123.1, 125.1, 125.2, 125.3, 321, 323.3, 323.4, possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006 come modificato dal Reg. (UE) n.679/2011, nel limite massimo del 20 50% dell'aiuto pubblico all'investimento materiale e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. ~~Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.~~

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

Conformemente all'art. 38 del Reg. (CE) n. 1974/2006 come modificato dal Reg. (UE) n. 679/2011, può essere erogato un anticipo al gruppo di azione locale, per un importo limitato al 20% dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di cui all'articolo 63, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1698/2005. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o equivalente, corrispondente al 110% dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale.

4.2 Seconda modifica: paragrafo g) “Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti della PAC”

La modifica riguarda il paragrafo g) “Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti della PAC”, di cui si riporta il testo in modalità revisione:

g) Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti PAC

...omissis...

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole (Articolo 20 (b) (i)):

- Per il settore dei prodotti lattiero-caseari e per quello della carne bovina verranno rigorosamente rispettate le quote di produzione stabilite (Reg. (CE) n. 3950/1992 e n.1256/1999 del Consiglio e Reg. (CE) n.1392/2001 della Commissione), nel rispetto degli ulteriori dettagli indicati nella misura 121 per interventi che non comportano aumento della produzione.
- ~~Gli investimenti per la ristrutturazione degli impianti viticoli non sono previsti nell'ambito del PSR ma vengono finanziati unicamente nell'ambito dell'OCM vino (Reg. (CE) n.1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).~~
- Per il settore vitivinicolo, alla luce del Reg. (CE) n. 479/2008 e del Programma nazionale quinquennale di sostegno del settore vitivinicolo 2009/2013 la demarcazione nella Provincia Autonoma di Trento è la seguente:
 - Promozione sui mercati terzi: attivata a partire dal 2010, il PSR non interviene;
 - Regime di ristrutturazione e riconversione vigneti: attivata nel rispetto della demarcazione. Il PSR Misura 121 non interviene sulla nuova realizzazione o il rinnovo dei vigneti;
 - Vendemmia verde: non attivata;
 - Assicurazione del raccolto: attivata dal 2010, il PSR non prevede pagamenti assicurativi;
 - Investimenti: attivata dal 2011 finanziando esclusivamente le barrique e dagli anni successivi attivata nel seguente modo:

	<u>OCM</u>	<u>PSR</u>
<u>Contenitori per affinamento barrique</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Bins in materiale plastico</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantamento</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Nastri di trasporto uve e banchi di cernita</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Diraspatrici fino a 80 quintali/ora</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate)</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Programmi informatici per la gestione della cantina</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>

- Distillazione dei sottoprodotti: non attivata;
- Distillazione alcool per uso bocca: attivata, il PSR non interviene;
- Distillazione di crisi: non attivata;
- Impiego mosti concentrati: attivata, il PSR non interviene.

... *Omissis*...

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (Articolo 20 (b) (iii)):

- Prodotti ortofrutticoli:

... *omissis*...

- Prodotti vitivinicoli:

Alla luce del Reg. (CE) n. 479/2008 e del Programma nazionale quinquennale di sostegno del settore vitivinicolo 2009/2013 la demarcazione nella Provincia Autonoma di Trento è la seguente:

- Promozione sui mercati terzi: attivata a partire dal 2010, il PSR non interviene;
- Regime di ristrutturazione e riconversione vigneti: attivata nel rispetto della demarcazione. Il PSR Misura 121 non interviene sulla nuova realizzazione o il rinnovo dei vigneti;
- Vendemmia verde: non attivata;
- Assicurazione del raccolto: attivata dal 2010, il PSR non prevede pagamenti assicurativi;
- Investimenti: attivata dal 2011 finanziando esclusivamente le barrique e dagli anni successivi attivata nel seguente modo:

	<u>OCM</u>	<u>PSR</u>
<u>Contenitori per affinamento barrique</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Bins in materiale plastico</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantamento</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Nastri di trasporto uve e banchi di cernita</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Diraspatrici fino a 80 quintali/ora</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate)</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Programmi informatici per la gestione della cantina</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>

- Distillazione dei sottoprodotti: non attivata;
- Distillazione alcool per uso bocca: attivata, il PSR non interviene;

- Distillazione di crisi: non attivata:
- Impiego mosti concentrati: attivata, il PSR non interviene.

...omissis...

5.1 Effetti previsti dalle modifiche

5.1 Paragrafo “e) Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti materiali”

Si prevede che come effetti la modifica possa comportare per gli investitori e per il GAL una riduzione dell’esposizione bancaria, dei costi che essa comporta ed una eventuale contrazione delle sofferenze bancarie. L’incremento di liquidità potrà accelerare la realizzazione degli investimenti riconducibili alle misure 123.1, 125.1.2.3, 321 e 323.3.4. Non è previsto alcun effetto sugli indicatori.

5.2 Paragrafo g) “Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti della PAC”

A seguito del mutato quadro normativo dell’OCM, la modifica proposta determina una corretta attuazione dei due strumenti evitando sovrapposizioni. La modifica proposta non comporta effetti sull’attuazione del programma e sugli indicatori.

6 Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Le modifiche sono coerenti con le disposizioni indicate nel Piano Strategico Nazionale e con gli aggiornamenti che lo stesso piano è tenuto ad effettuare.

7 Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non presenta alcuna implicazione finanziaria rispetto al piano di finanziamento del Programma.

8 Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

Per quanto riguarda la modifica al paragrafo e), nel rapporto di valutazione intermedia è stato rilevato un raggiungimento ancora contenuto dei target di risultato delle misure interessate dalla modifica, soprattutto per quanto riguarda l’indicatore di risultato relativo all’aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie. La modifica proposta consentirebbe di accelerare la realizzazione delle opere in vista del raggiungimento dei valori target.

Invece, per il paragrafo g), la valutazione intermedia 2010 non ha analizzato direttamente tali aspetti.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Nel capitolo 5.3.1.1.1 viene effettuata una precisazione in merito all'ente gestore della formazione professionale, al fine di adeguare tale soggetto alla normativa vigente. La Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" individua gli enti strumentali della Provincia (art. 33 Legge provinciale 3/2006) quali soggetti esterni, dei quali la Provincia stessa si avvale, nel rispetto del diritto comunitario, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale, nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali.

L'allegato A della Legge provinciale 3/2006 individua la Fondazione Mach – Istituto agrario provinciale di S. Michele, quale Ente strumentale della Provincia volto allo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

La proposta precisa che l'Ente gestore della misura 111 è un Ente strumentale.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il paragrafo "Fornitori dei servizi formativi ed informativi", di cui si riporta il testo oggetto di modifica:

La misura sarà attuata direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento tramite [la Fondazione Mach](#) - Istituto Agrario di San Michele all'Adige quale Ente Gestore, che garantisce conoscenza ed esperienza nel settore della formazione agricola. Si precisa che l'Ente gestore è un Ente [strumentale](#) funzionale della Provincia e che le spese riconosciute saranno limitate solo ed esclusivamente all'organizzazione delle azioni formative e informative di cui alla presente misura e che pertanto saranno escluse dalle agevolazioni le spese riconducibili alla normale gestione dell'attività svolta dal medesimo ente. Nel caso in cui l'Ente Gestore si avvalga di soggetti esecutori esterni per la fornitura di servizi formativi, la selezione avverrà con procedure di evidenza pubblica tra i fornitori che prevedono tra le loro attività la formazione professionale agricola.

Nell'ambito della strategia di sviluppo locale selezionata per l'attuazione dell'asse Leader l'attività formativa può essere delegata al Gruppo di Azione Locale responsabile.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica riguarda esclusivamente una precisazione in merito all'Ente gestore della misura 111 Formazione professionale e non implica alcun effetto sulla regolare gestione del Programma di Sviluppo Rurale.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica è coerente con il PSN, in quanto trattasi esclusivamente di una precisazione in merito all'Ente gestore, in conformità alla disciplina provinciale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica alcun effetto finanziario.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

La modifica non presenta alcun nesso con la valutazione intermedia in quanto riguarda esclusivamente una precisazione circa la natura dell'Ente gestore della misura.

Modifica 3 – Capitolo 5.3.1.2.1. Ammodernamento delle aziende agricole

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Il Programma Nazionale quinquennale 2009/13 di sostegno al settore vitivinicolo, come applicato dalla Provincia Autonoma di Trento, vedrà nel corso del 2012 e 2013 un aumento delle disponibilità finanziarie sulla misura investimenti [art. 15 Reg. (CE) n. 479/2008].

Pertanto, per sostenere adeguatamente il settore e utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse dell'OCM è necessario reimpostare la demarcazione con le Misure 121 e 123 del PSR.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La demarcazione seguirà lo schema sottostante:

Investimenti	OCM	PSR
Contenitori per affinamento barrique	SI	NO
Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri	SI	NO
Bins in materiale plastico	SI	NO
Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantamento	SI	NO
Nastri di trasporto uve e banchi di cernita	SI	NO
Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora	SI	NO
Diraspatrici fino a 80 quintali/ora	SI	NO
Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate)	SI	NO
Programmi informatici per la gestione della cantina	SI	NO

Pertanto la modifica proposta alla misura 121 interessa il paragrafo “Criteri di demarcazione e accertamento dell'esistenza di sufficienti sbocchi normali di mercato per i prodotti coinvolti” nel modo riportato di seguito:

CRITERI DI DEMARCAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI SUFFICIENTI SBocchi NORMALI DI MERCATO PER I PRODOTTI COINVOLTI

I criteri di demarcazione rispetto ad altri strumenti comunitari sono riportati nei capitoli 5.2, comma f e nel capitolo 10 – Informazioni sulla complementarietà.

Si ribadiscono inoltre i seguenti aspetti:

- non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti il cui obiettivo contrasta con le relative OCM di settore;
- per quanto riguarda il vino, sono ammissibili a contributo solo gli investimenti che riguardano la produzione di vini a DOC e IGT. Non sono ammissibili gli interventi relativi alla nuova realizzazione o al rinnovo degli impianti di vigneto, i contenitori per l'affinamento e la vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri, i bins in materiale plastico, le

macchine e le attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantamento, i nastri di trasporto delle uve e i banchi di cernita, le presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora, le diraspatrici fino a 80 quintali/ora, le macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate) e i programmi informatici per la gestione della cantina;

- per il settore avicolo e suinicolo non verranno ammessi a finanziamento iniziative che comportino un aumento della capacità produttiva. Fanno eccezione i piccoli allevamenti fino a 10 suini e 100 avicoli, mediamente presenti in azienda, che presumibilmente verranno collocati sul mercato locale o saranno destinati all'autoconsumo.

5. Effetti previsti dalle modifiche

A seguito del mutato quadro normativo dell'OCM vitivinicola, la modifica proposta determina una corretta attuazione dei due strumenti evitando sovrapposizioni. La modifica proposta non comporta effetti sugli indicatori e sull'attuazione del Programma. Infatti, alcuni degli investimenti come ad esempio le barrique continueranno ad essere finanziate solo tramite l'OCM mentre le macchine per la logistica di cantina ed i bins non sono mai stati finanziati dal PSR in quanto ritenuti poco coerenti con gli obiettivi specifici della misura.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica è coerente con le disposizioni indicate nel Piano Strategico Nazionale e con gli aggiornamenti che lo stesso piano è tenuto ad effettuare.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica alcuna modifica finanziaria al Programma.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

La valutazione intermedia 2010 non ha analizzato direttamente tali aspetti.

Modifica 4 – Capitolo 5.3.1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Sottomisura 123/1 Valore aggiunto dei prodotti agricoli

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

A questa sottomisura vengono proposte due modifiche: la prima riguarda l'aggiornamento della demarcazione tra PSR e OCM vino, la seconda l'innalzamento dell'erogazione di anticipi.

Per quanto riguarda la prima modifica, il Programma Nazionale quinquennale 2009/13 di sostegno al settore vitivinicolo, come applicato dalla Provincia Autonoma di Trento, vedrà nel corso del 2012 e 2013 un aumento delle disponibilità finanziarie sulla misura investimenti [art. 15 Reg. (CE) n. 479/2008]. Pertanto, per sostenere adeguatamente il settore vitivinicolo e utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse dell'OCM verranno ampliate le sue operazioni finanziabili e verrà reimpostata la demarcazione con le Misure 121 e 123 del PSR.

Per quanto riguarda la seconda modifica, verrà recepito il secondo comma dell'articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006, come sostituito dal Reg. (UE) 679/2011, innalzando fino al 50% il massimale previsto per il pagamento degli anticipi.

Il motivo della proposta è quello di supportare i beneficiari della misura nella persistente crisi finanziaria. La crisi ha determinato una crescente difficoltà di accesso al credito dovuta anche alla scarsa liquidità presente nel mondo creditizio. La proposta verrà applicata retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2011 e potrà così sostenere concretamente la realizzazione degli investimenti.

4. Descrizione delle modifiche proposte

4.1 Prima modifica, aggiornamento della demarcazione con l'OCM vino:

La demarcazione seguirà lo schema sottostante:

Investimenti	OCM	PSR
Contenitori per affinamento barrique	SI	NO
Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri	SI	NO
Bins in materiale plastico	SI	NO
Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantamento	SI	NO
Nastri di trasporto uve e banchi di cernita	SI	NO
Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora	SI	NO
Diraspatrici fino a 80 quintali/ora	SI	NO
Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate)	SI	NO
Programmi informatici per la gestione della cantina	SI	NO

La modifica interessa il paragrafo come riportato di seguito:

CRITERI DI DEMARCAZIONE

...Omissis...

Con la presente misura non sono previsti investimenti nel comparto dell'olio di oliva.

I progetti finanziati attraverso ciascun strumento operativo saranno verificati e controllati separatamente: le relative spese sostenute verranno accertate attraverso i documenti giustificativi in maniera separata. A tal proposito, i documenti giustificativi di spesa ammessi a finanziamento ai sensi della presente misura verranno singolarmente controllati e timbrati e non potranno quindi beneficiare di altri aiuti.

Per quanto riguarda la demarcazione con l'OCM vino, non sono ammissibili i contenitori per l'affinamento e la vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri, i bins in materiale plastico, le macchine e le attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantamento, i nastri di trasporto delle uve e i banchi di cernita, le presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora, le diraspatrici fino a 80 quintali/ora, le macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate) e i programmi informatici per la gestione della cantina.

4.2 Seconda modifica, recepimento del nuovo massimale previsto per il pagamento degli anticipi dal secondo comma dell'art. 56 del Reg. (CE) 1974/2006:

La modifica riguarda il paragrafo “Anticipazioni ed acconti” della sottomisura 123.1 “Valore aggiunto dei prodotti agricoli” di cui si riporta il testo, oggetto di modifica.

ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20 ~~50~~% dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. ~~Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.~~

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1 Aggiornamento con demarcazione OCM vino

A seguito del mutato quadro normativo dell'OCM, la modifica proposta determina una corretta attuazione dei due strumenti evitando sovrapposizioni. La modifica proposta non comporta effetti sull'attuazione del programma e sugli indicatori. Infatti alcuni degli investimenti come ad esempio le barrique continueranno ad essere finanziate solo tramite l'OCM mentre le macchine per la logistica di cantina ed i bins non sono mai stati finanziati dal PSR in quanto ritenuti poco coerenti con gli obiettivi specifici della misura.

5.2 Recepimento del nuovo massimale previsto per il pagamento degli anticipi dal secondo comma dell'art. 56 del Reg. (CE) 1974/2006

La modifica a livello di misura comporterà un'accelerazione nella realizzazione degli interventi e nell'utilizzo delle risorse a disposizione della sottomisura 123.1, permettendo il rapido raggiungimento degli obiettivi di prodotto e di risultato dei quali non è prevista una variazione. Per le imprese beneficiarie determinerà una riduzione dell'esposizione bancaria, dei costi che essa comporta ed una eventuale contrazione delle sofferenze bancarie. L'incremento di liquidità potrà accelerare la realizzazione degli investimenti.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Le modifiche sono coerenti con le disposizioni indicate nel Piano Strategico Nazionale e con gli aggiornamenti che lo stesso piano è tenuto ad effettuare.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Le modifiche al capitolo non presentano alcuna implicazione finanziaria rispetto al piano di finanziamento del Programma.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

8.1 Aggiornamento con demarcazione OCM vino

La valutazione intermedia 2010 non ha analizzato direttamente tali aspetti.

8.2 Recepimento della modifica all'art. 56 del Reg. (CE) 1974/2006 introdotta dal Reg. (UE) n. 679/2011

In occasione della Relazione di valutazione intermedia, è emersa una buona percentuale di raggiungimento dei target di prodotto, contrapposta ad un avanzamento limitato degli indicatori di risultato, soprattutto per quanto riguarda l'aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie.

La modifica, aumentando la liquidità a disposizione del settore, si stima che possa accelerare il completamento degli investimenti e l'avanzamento fisico della misura.

Modifica 5 – Capitolo 5.3.1.2.5. Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Sottomisure 125.1 Bonifica, 125.2 Irrigazione e 125.3 Viabilità agricola

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Come già illustrato per le modifiche al Capitolo 5.2, con il persistere della crisi finanziaria è opportuno recepire il secondo comma dell'articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006, come sostituito dal Reg. (UE) 679/2011, che eleva fino al 50% il massimale previsto per il pagamento degli anticipi.

La proposta verrà applicata retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2011 per sostenere concretamente la realizzazione degli investimenti già concessi.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il paragrafo "Anticipazioni ed acconti" delle singole schede degli interventi 125.1 Bonifica, 125.2 Irrigazione e 125.3 Viabilità agricola del capitolo 5.3.1.2.5 di cui si riporta il testo, oggetto di modifica:

ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite massimo del 20 **50%** dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate. ~~Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico concesso all'investimento.~~

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica comporterà un'accelerazione nella realizzazione degli interventi e nell'utilizzo delle risorse a disposizione delle sottomisure 125.1, 125.2 e 125.3, permettendo il rapido raggiungimento degli obiettivi di prodotto e di risultato.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Tale modifica non presenta alcuna implicazione finanziaria rispetto al piano di finanziamento del Programma.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

Nell'ambito del rapporto di valutazione intermedia, il valutatore indipendente ha rilevato un discreto andamento generale delle tre sottomisure in relazione al raggiungimento dei target. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di pianificare al meglio la gestione della sottomisura 125.2, in particolare dell'operazione g) (Health Check), al fine di garantire il raggiungimento del target di risultato.

La modifica, aumentando la liquidità a disposizione dei beneficiari, si stima che possa accelerare il completamento degli investimenti e l'avanzamento fisico della misura, come raccomandato dal Valutatore indipendente.

Modifica 6– Capitolo 5.3.2.1.1. Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

A questa misura vengono proposte due modifiche.

La prima riguarda uno degli elementi sul quale si fonda l'attribuzione dell'indennità compensativa ovvero la rimonta interna. La quota di rimonta interna in allevamenti bovini è un dato necessario al fine di stabilire l'ordine di priorità delle domande della misura in oggetto. La rimonta interna sulla quale si basa l'attribuzione del punteggio, viene verificata con i dati riportati sui Libri genealogici. Visto l'aggiornamento non tempestivo di tale banca dati le attività di verifica ed i successi pagamenti subiscono forti ritardi. Si propone di eliminare tale riferimento al fine di ridurre i ritardi nell'istruttoria delle domande e di basare il controllo sui dati della BDN - banca dati nazionale.

La seconda proposta di modifica riguarda il paragrafo “definizione della superficie minima e limitazioni”. Le imprese ad indirizzo prevalente olivicolo e castanicolo sono, nella realtà trentina, di piccola dimensione e con superfici pendenti, non sempre raggiungibili e percorribili con i normali mezzi agricoli. Alcune aziende utilizzano ovi-caprini o equini per la pulizia della vegetazione sottochioma, con una consistenza media aziendale di 10-15 ovicapri o 1-2 equini.

Tali aziende per le quali l'attività zootecnica è marginale e non costituisce una concreta fonte di reddito si vedono attualmente escluse dalla concessione dell'indennità compensativa in quanto il rapporto UBA/ha è calcolato esclusivamente sulle superfici foraggere.

Per non penalizzare tali aziende prive di superfici foraggere, si propone di parametrare il carico di bestiame sul totale della superficie aziendale.

4. Descrizione delle modifiche proposte

4.1 Prima modifica: paragrafo “Dettagli delle condizioni di ammissibilità”

La modifica riguarda il paragrafo “Dettagli delle condizioni di ammissibilità”, punto 4. “Struttura economica dell'azienda”, di cui si riporta il testo, oggetto di modifica:

DETTAGLI DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

...Omissis...

- quota di rimonta interna in allevamenti bovini: si individuano fino a 4 classi di tipologia, con valori crescenti da -3 a +3, sulla base del rapporto percentuale fra bestiame bovino giovane (con età compresa fra 6 mesi e 2 anni) iscritte ai Libri Genealogici ed il bestiame bovino totale aziendale con età superiore ai 6 mesi. Si assumono le seguenti 4 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe fino al 10%	punti - 3
classe oltre il 10% fino al 20%	punti 0
classe oltre il 20% fino al 25%	punti 1,5
classe oltre il 25%	punti 3.

4.2 Seconda modifica: paragrafo “Definizione di superficie minima e limitazioni”

La modifica riguarda il paragrafo “Definizione di superficie minima e limitazioni” della Misura 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone di montagna di cui si riporta il testo, oggetto di modifica:

DEFINIZIONE DI SUPERFICIE MINIMA E LIMITAZIONI

...Omissis...

Sono escluse dalla concessione dell'indennità compensativa:

- a) le aziende zootecniche con carico di bestiame superiore a 3 UBA per ettaro di sup. foraggiera totale e le aziende olivicole e castanicole che detengono bestiame con carico superiore a 3 UBA per ettaro di superficie totale;
- b) le superfici foraggere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento;
- c) le superfici coltivate a melo, pero e pesco.

Le colture ammissibili all'aiuto devono essere esercitate su superfici di almeno 0,1 ettaro per ciascuna coltura.

5. Effetti previsti dalle modifiche

5.1 Modifica al paragrafo “Dettaglio delle condizioni di ammissibilità”

La modifica consentirebbe di accelerare l'istruttoria delle domande della misura 211, in quanto permetterebbe all'organismo delegato di procedere nella

redazione delle graduatorie di priorità e nello svolgimento dei controlli indipendentemente dall'aggiornamento dei Libri genealogici.

5.2 Modifica al paragrafo “Definizione di superficie minima e limitazioni”

Riconoscere l'indennità compensativa alle imprese olivicole o castanicole che detengono animali per la pulizia della vegetazione spontanea sottochioma.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

Le modifiche proposte sono coerenti con le disposizioni indicate nel Piano Strategico Nazionale e con gli aggiornamenti che lo stesso piano è tenuto ad effettuare.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La prima modifica non implica alcun effetto finanziario. La seconda modifica determina un impatto finanziario quasi nullo, visto che andrebbe a coinvolgere un contenuto numero di imprese.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

La valutazione intermedia 2010 non ha analizzato direttamente gli aspetti legati alle modifiche proposte.

Modifica 7 – Capitolo 5.3.2.1.4. Pagamenti agroambientali

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 di data 22/12/2009 e ss.mm.ii. riguardante le disposizioni attuative in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Giunta Provinciale con provvedimento n. 2241 di data 1/10/2010 e ss.mm.ii. ha recepito tali disposizioni. Si ritiene pertanto di modificare il testo della misura conformemente alla normativa vigente, cancellando i riferimenti alle “penalizzazioni previste per le violazioni” degli impegni accessori qualora previsti dagli interventi della misura 214.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il paragrafo “impegni accessori” presente nelle schede dell'intervento A, delle sub-azioni B.1.1, B.1.2, dell'azione B.2, delle sub-azioni C.1.1, C.1.2, dell'azione C.2, dell'azione F.1 e delle sub-azioni G.1.2 e G.1.3 di cui si riporta il testo, oggetto di modifica:

INTERVENTO A INTRODUZIONE E/O MANTENIMENTO DEI METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA IMPEGNI ACCESSORI

Tenere ed aggiornare i registri aziendali (~~penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%~~).

SUB-AZIONE B1.1. PRATI PERMANENTI

IMPEGNI ACCESSORI

- rispettare il numero degli sfalci (~~penalizzazione prevista per la violazione pari al 15%~~);
- non distruggere il foraggio (~~penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%~~).

Gli impegni accessori non sono rilevanti ai fini del calcolo dell'aiuto.

SUB-AZIONE B1.2. PRATI IN AREE NATURA 2000

IMPEGNI ACCESSORI

Per tutte le categorie di prato

- è fatto obbligo di mantenere, fino al 31 luglio, una fascia non sfalciata di almeno 2-3 m di larghezza e 10-15 m di lunghezza situata verso i margini dell'appezzamento, scelta di anno in anno a rotazione, con esclusione delle zone adiacenti all'eventuale viabilità; (~~penalizzazione 15%~~);
- creazione di alcune isole rifugio o porzioni intercalate fra i prati da non destinare allo sfalcio pari a una superficie di almeno 10 m² l'una (fatta eccezione dello sfalcio tardivo a fine stagione); (~~penalizzazione 15%~~).

Per i prati umidi e da strame

deve essere assicurato il taglio delle conifere e degli arbusti fino ad un diametro alla base di circa cm 5, qualora presenti; (~~penalizzazione 10%~~).

AZIONE B2. GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO MEDIANTE L'ALPEGGIO DEL BESTIAME

IMPEGNI ACCESSORI

- non falciare le superfici ai fini della produzione del foraggio (~~penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%~~);
- rispetto di ulteriori impegni indirizzati ad una corretta gestione degli alpeggi previsti dallo specifico disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 25 della L.P. 4/2003 (~~penalizzazione prevista per la violazione pari al 15%~~).

SUB AZIONE C1.1. SIEPI

IMPEGNI ACCESSORI

- la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero totale di piante consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine a proprie spese; (~~penalizzazione prevista 15%~~);
- è vietata altresì la potatura della siepe in forme geometriche; è consentito unicamente il mantenimento dello spessore della siepe mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibatura, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo; (~~penalizzazione prevista 15%~~).

(...)

SUB AZIONE C1.2. FILARI, ALBERI ISOLATI E BOSCHETTI

IMPEGNI ACCESSORI

Per i filari di nuova costituzione: la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero totale di piante consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine a proprie spese; (~~penalizzazione 10%~~).

Per i filari esistenti e le piante isolate: è vietata la potatura in forme geometriche; è consentito unicamente il mantenimento dello spessore del filare mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibatura, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo; (~~penalizzazione 15%~~).

Per i boschetti: eventuale obbligo di integrare la densità, sulla base di prescrizioni tecniche del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale al fine di aumentare la diversità biologica, mettendo a dimora materiale vivaistico messo a disposizione dallo stesso Servizio fino ad esaurimento delle disponibilità; (~~penalizzazione 15%~~).

AZIONE C2. SOPRAVVIVENZA DEL RE DI QUAGLIE

IMPEGNI ACCESSORI

Mantenimento fino all'ultimo taglio, di almeno una fascia non sfalciata di 2-3 metri di larghezza e 10-15 metri di lunghezza posta verso i margini del fondo (~~penalizzazione 15%~~)

AZIONE F1: PREMIO PER LA COLTIVAZIONE DI GRANOTURCO LOCALE DA GRANELLA

IMPEGNI ACCESSORI

Tenuta del registro per le operazioni colturali (~~penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%~~).

SUB-AZIONE G1.2. EFFETTUAZIONE DI COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

IMPEGNI ACCESSORI

- devono essere eseguite le ordinarie operazioni colturali per assicurare un soddisfacente sviluppo delle colture; (~~penalizzazione 15%~~);
- obbligo di conservare per tutta la durata dell'impegno le fatture o le ricevute relative all'acquisto delle sementi impiegate; (~~penalizzazione 15%~~).

SUB AZIONE G1.3. CREAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DI AREE UMIDE ALL'INTERNO DELLA MATRICE AGRICOLA

IMPEGNI ACCESSORI

- evitare il prosciugamento dell'area umida previo mantenimento del livello idrico minimo; (~~penalizzazione 15%~~);
- conservazione di fascia di specie di piante macrofite acquatiche; (~~penalizzazione 10%~~);
- realizzazione di fasce ecotonali di siepi alberate di separazione della zona umida da quelle contigue e manutenzione annuale; (~~penalizzazione 15%~~).

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica proposta è volta esclusivamente all'aggiornamento del testo riguardante il rispetto degli impegni accessori, conformemente alla normativa vigente.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica è coerente con le disposizioni indicate nel Piano Strategico Nazionale e con gli aggiornamenti che lo stesso piano è tenuto ad effettuare.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica trattandosi di un aggiornamento normativo non ha implicazioni finanziarie.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

La valutazione intermedia 2010 non ha analizzato direttamente gli aspetti che sono trattati dalla proposta di modifica.

Modifica 8 – Capitolo 5.3.3.2.1. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Come già illustrato per le modifiche al Capitolo 5.2, con il persistere della crisi finanziaria è opportuno recepire il secondo comma dell'articolo 56 del

Reg. (CE) 1974/2006, come sostituito dal Reg. (UE) 679/2011, che eleva fino al 50% il massimale previsto per il pagamento degli anticipi.

La proposta verrà applicata retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2011 per sostenere concretamente la realizzazione degli investimenti già concessi.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il paragrafo “Anticipazioni ed acconti” del capitolo 5.3.3.2.1 di cui si riporta il testo, oggetto di modifica.

ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite ~~massimo~~ del ~~20~~ **50%** dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate.

~~Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico concesso all'investimento.~~

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica comporterà un'accelerazione nella realizzazione degli interventi e nell'utilizzo delle risorse a disposizione della misura 321, permettendo un avanzamento rapido degli obiettivi di prodotto e di risultato.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non presenta alcuna implicazione finanziaria rispetto al piano di finanziamento del Programma.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

Considerato il ritardo nell'esecuzione della misura rilevato nel rapporto di valutazione intermedia, la modifica permetterà alla misura di avanzare sia in termini finanziari, sia in termini di raggiungimento dei target di prodotto e di risultato. La modifica, aumentando la liquidità a disposizione dei beneficiari, si stima che possa accelerare il completamento degli investimenti e così pure l'avanzamento fisico della misura come raccomandato dal Valutatore indipendente.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Come già illustrato per le modifiche al Capitolo 5.2, con il persistere della crisi finanziaria è opportuno recepire il secondo comma dell'articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006, come sostituito dal Reg. (UE) 679/2011, che eleva fino al 50% il massimale previsto per il pagamento degli anticipi.

La proposta verrà applicata retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2011 per sostenere concretamente la realizzazione degli investimenti già concessi.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica del capitolo 5.3.3.2.3, riguarda il paragrafo “Anticipazioni ed acconti” delle singole schede degli interventi 323.3 “Investimenti per la manutenzione straordinaria, il restauro e la riqualificazione delle strutture di malga” e 323.4 “Ristrutturazione ed innovazione delle strutture tradizionali degli edifici zootecnici”.

ANTICIPAZIONI ED ACCONTI

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite ~~massimo~~ del ~~20~~ **50%** dell'aiuto pubblico all'investimento e la liquidazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell'importo anticipato e/o stati di avanzamento lavori fino all'80% dell'aiuto pubblico concesso, dedotte le anticipazioni eventualmente erogate.

~~Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico concesso all'investimento.~~

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica comporterà un'accelerazione nella realizzazione degli interventi e nell'utilizzo delle risorse a disposizione delle sottomisure 323.3 e 323.4, permettendo un rapido raggiungimento degli obiettivi di prodotto e di risultato.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non presenta alcuna implicazione finanziaria rispetto al piano di finanziamento del Programma.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

Nel rapporto di valutazione intermedia era stato rilevato come l'avanzamento in termini finanziari e di raggiungimento dei target di prodotto e di risultato delle due sottomisure in questione fosse esclusivamente dovuto al pagamento di impegni assunti nella precedente programmazione e transitati sul quella attuale (trascinamenti). La modifica proposta permetterà di recuperare il ritardo accumulato. L'iniezione di liquidità a disposizione dei beneficiari, si stima che

possa accelerare il completamento degli investimenti e l'avanzamento fisico della misura come raccomandato dal Valutatore indipendente.

Modifica 10 – Capitolo 5.3.4 1 – Attuazione di strategie di sviluppo locale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Il GAL Val di Sole ha predisposto nel 2009 e nel 2010 l'apertura di due bandi per la presentazione delle domande sulle singole azioni e misure attivate nell'ambito del Programma di Sviluppo Locale. Analizzando le domande raccolte in entrambi i bandi, è emerso un forte interesse da parte della comunità locale verso le azioni della misura 413 "Qualità e diversificazione". La misura 411 "Competitività del settore agricolo e forestale" al contrario ha registrato un limitato numero di richieste per le azioni del settore agricolo (azioni 111 e 121) e nessuna domanda sulle azioni forestali.

A seguito di una capillare attività di ascolto degli attori socio economici il Gal ha ritenuto opportuno adeguare la dotazione finanziaria delle due misure alle reali esigenze e richieste di investimento della comunità rimodulando il piano finanziario, spostando le risorse dalla misura 411 a favore delle azioni della misura 413 e della misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale".

Occorre inoltre osservare che la programmazione è oramai in fase conclusiva e la proposta ridurrà il rischio di disimpegno automatico.

Considerato che alcune azioni della misura 411 verranno chiuse (122, 123.1.2 e 125.4) viene proposto un aggiornamento della demarcazione PSR/PSL.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La prima modifica riguarda il paragrafo "Attivazione della misura", di cui si riporta il testo e le tabelle oggetto di modifica. La rimodulazione finanziaria che vede transitare 4.160.000 Euro di spesa pubblica dalla misura 411 alla 413 è accompagnata pure da una semplificazione della tabella. Si propone infatti di eliminare le dotazioni finanziarie delle sotto misure, in quanto trattasi di importi indicativi per la strategia locale, non vincolanti. Le singole dotazioni delle due misure (Totale Misura 411 e Totale Misura 413) verranno infine aggiornati pure nella tabella finanziaria, al Capitolo 7 – "Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale".

La proposta interessa inoltre la misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale" alla quale vengono trasferiti 400.000 Euro. Per tale misura infatti il fabbisogno finanziario è stato sotto stimato ed è opportuno aumentarne la dotazione per garantire continuità all'attuazione dell'asse, l'argomento viene trattato in modo esteso in corrispondenza della modifica nr. 11 alla misura 431.

ATTIVAZIONE DELLA MISURA

Le iniziative selezionate per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale saranno attuate nell'ambito delle misure previste dagli Assi I e III. Sono inoltre ammissibili altre azioni individuate dal GAL nella strategia locale ancorché non ricomprese nell'Asse I e III del presente PSR purché consentano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 63 lettera a) e b) del Reg. (CE) n. 1698/2005; tali iniziative sono ammissibili nell'ambito e nei limiti della normativa comunitaria "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1998/2006, purché rispondano ad uno degli obiettivi degli Assi 1 e 3.

~~Le tabelle finanziarie previsionali di seguito riportate elencano le Misure del P.S.R. attivabili dalla strategia di sviluppo locale. Le Misure evidenziate in grassetto sono quelle ritenute prioritarie dalla Provincia per la corretta riuscita dell'Asse tant'è che trovano uno specifico riferimento a LEADER nelle schede di misura.~~

Sono comunque ammissibili, previa proposizione da parte del GAL e purché coerenti con la strategia di sviluppo locale tutte le misure previste dall'Asse I e III di cui al Titolo IV del Reg. (CE) n. 1698/2005. Nell'attuazione della strategia locale gli impegni e gli obblighi connessi alle singole azioni solo quelli riportati nelle singole schede di misura

411 - Competitività

Misura/Asse I	spesa pubblica	di cui quota FEASR	Spesa privata	Spesa totale spesa pubblica
Misura 111	800.000,00	280.000,00	200.000,00	1.000.000,00
Misura 112	700.000,00	245.000,00	0	700.000,00
Misura 121	1.362.857,14	477.000,00	1.362.857,14	2.725.714,28
Misura 122	380.000,00	133.000,00	380.000,00	760.000,00
Misura 123.1	800.000,00	280.000,00	300.000,00	1.100.000,00
Misura 123.2	200.000,00	70.000,00	100.000,00	300.000,00
Misura 125/1/2/3	1.300.000,00	455.000,00	300.000,00	1.600.000,00
Misura 125/4	600.000,00	210.000,00	200.000,00	800.000,00
Misure non attivate dal PSR*	-		-	-
Totale Misura 411	1.582.857,14 6.142.857,14	554.000 2.150.000,00	732.388 2.842.857,14	2.315.245,14 8.985.714,28

(*) Nell'ambito della strategia approvata purché in linea con gli obiettivi comunitari e con il P.S.N. potranno essere attivate misure non previste dal P.S.R. che finanziariamente andranno in compensazione all'interno della Misura 411.

413 – Qualità della vita/diversificazione

Misura/Asse III	spesa pubblica	di cui quota FEASR (35%)	spesa privata	costo totale
Misura 311	1.522.757,00	532.964,95	2.000.000,00	3.522.757,00
Misura 313	1.400.000,00	490.000,00	2.200.000,00	3.600.000,00
Misura 321	1.000.000,00	350.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Misura 322	2.977.243,00	1.042.035,05	744.311,00	3.721.554,00
Misura 323/1/2	200.000,00	70.000,00	200.000,00	400.000,00
Misura 323/3/4/5	1.900.000,00	665.000,00	600.000,00	2.500.000,00
Misure non attivate dal PSR*	-		-	-
Totale Misura 413	13.160.000,00 9.000.000,00	4.606.000,00 3.150.000,00	13.160.000,00 6.244.311,00	26.320.000,00 15.244.311,00

(*) Nell'ambito della strategia approvata purché in linea con gli obiettivi comunitari e con il P.S.N. potranno essere attivate misure non previste dal P.S.R. che finanziariamente andranno in compensazione all'interno della Misura 413.

La seconda modifica riguarda il paragrafo “criteri di demarcazione”, di cui si riporta la tabella oggetto di modifica:

CRITERI DI DEMARCAZIONE

Al fine di evitare la possibilità di presentare la medesima domanda a valere su diversi assi del P.S.R e quelli previsti dal Piano di Sviluppo Locale sono individuate le azioni/operazioni dell'area selezionata per l'attuazione dell'Asse 4, in base ai criteri di demarcazione riportati nella seguente tabella:

DEMARCAZIONE		
MISURA	PSR	ASSE IV LEADER
111	Il PSR non attua la misura nell'area Leader	Il PSL attiva la misura nell'area Leader
112	Il PSR attua la misura sull'area Leader	Il PSL non attiva la misura
121	<p>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura limitatamente alle seguenti aree di intervento come definite dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI, lettera:</p> <p>a) Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli: punto 1), 3), 4), 5), 6), 7);</p> <p>b) Comparto produzioni zootecniche comprese la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura: punto 1.), 2), 5);</p> <p>c) Altri interventi aziendali.</p>	<p>Il PSL attiva la misura nell'area Leader limitatamente alle seguenti aree di intervento come definite dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI, lettera:</p> <p>a) Comparto produzioni vegetali: frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, vivai viticoli e frutticoli: punto 2) realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraziendale);</p> <p>b) Comparto produzioni zootecniche comprese la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura: punto 3) realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici di provenienza prevalentemente aziendale (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraziendale); punto 4) realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt.</p> <p>d) Microfiliera produttive.</p>
122	<p>Il PSR attua la misura sull'area Leader</p> <p>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come definita dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI punto a) e b) ad esclusione dei casi in cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.</p>	<p>Il PSL non attiva la misura nell'area Leader</p> <p>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrino all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima. Gli investimenti proposti devono interessare sia la fase di esbosco e/o prima lavorazione e/o commercializzazione.</p>
123.1	<p>Il PSR attua la misura sull'area Leader</p> <p>Il PSR attiva nell'Area Leader tutti gli investimenti, come da sottocapitolo TIPO DI INVESTIMENTI, ad eccezione degli investimenti relativi alla commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici locali e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività.</p>	<p>Il PSL non attiva la misura nell'area Leader</p> <p>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente per gli interventi relativi ai seguenti investimenti: commercializzazione e promozione di prodotti agricoli e zootecnici locali e relativi sottoprodotti, compresi gli impianti, le macchine ed attrezzature richiesti per tali attività.</p>
123.2	<p>Il PSR attua la misura sull'area Leader</p> <p>Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come</p>	<p>Il PSL non attiva la misura nell'area Leader</p> <p>Il PSL attiva tale misura nell'area Leader</p>

	definito dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo AREA DI INTERVENTO ED AZIONI punto a) e b) ad esclusione dei casi in cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.	esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrino all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima. Gli investimenti proposti devono interessare sia la fase di esbosco e/o prima lavorazione e/o commercializzazione.
125/1/2/3	Il PSR opera sull'area Leader	Il PSL non attiva la misura
125/4	Il PSR attiva la misura sull'area Leader Il PSR attiva nell'Area Leader la misura come definito dalla scheda di misura del PSR al sottocapitolo TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO punto A1), A2) e A3) ad esclusione dei casi in cui i beneficiari rientrano all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.	Il PSL non attiva la misura nell'area Leader Il PSL attiva tale misura nell'area Leader esclusivamente nel caso in cui gli interventi proposti dai beneficiari rientrino all'interno di un accordo di filiera sottoscritto da almeno due operatori appartenenti a diverse fasi della filiera medesima.
311	Il PSR non attiva la misura nell'area Leader	Il PSL attiva la misura nell'area Leader
312	Il PSR non attiva la misura	Il PSL attiva la misura nell'area Leader
313	Il PSR non attiva la misura nell'area Leader	Il PSL attiva la misura nell'area Leader
321	Il PSR attiva la misura sull'area Leader	Il PSL non attiva la misura
322	Il PSR non attiva la misura nell'area Leader	Il PSL attiva la misura nell'area Leader
323	Il PSR attiva le sotto misure / interventi: 323.1 2 323.2 limitatamente ai siti di Natura 2000, la 323.3 e la 323.4.	Il PSL attiva nell'area Leader le sotto misure / interventi: 323.1 323.2 fuori dai siti di Natura 2000 e la 323.5.
331	Il PSR non attiva la misura	Il PSL attiva la misura nell'area Leader

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica proposta rispondendo alle richieste degli attori socio economici dovrebbe garantire per il 31.12.2013 l'impegno delle risorse pubbliche ancora disponibili. Non sono previsti effetti sugli indicatori in quanto la rimodulazione in gran parte consiste in una compensazione all'interno dell'Attuazione di strategie di sviluppo locale (codice Misura 41) ed in minima parte trasferisce risorse alla misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale".

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta risulta coerente con il Piano Strategico Nazionale in quanto permette di adeguare il PSL alle reali esigenze della comunità e in tal modo consente di raggiungere gli obiettivi prioritari indicati dal PSN, quali il rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale e la valorizzazione delle risorse endogene dei territori.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Viene proposta una compensazione all'interno della misura 41 "Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale" aumentando la dotazione delle azioni della sotto misura 413 a scapito della sottomisura 411, vengono inoltre trasferite risorse alla misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale". L'asse IV complessivamente rimane invariato.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

In occasione della Relazione di Valutazione Intermedia, il valutatore ha raccomandato di accelerare l'attuazione dell'asse. La nuova distribuzione delle

risorse a vantaggio delle azioni che stanno riscontrando maggior interesse da parte dell'area Leader dovrebbe completare entro il 31.12.2013 l'impegno delle risorse. Lo spostamento delle risorse dalla 411 alla 413, come osservato dal Valutatore, risulta più coerente con le finalità dell'approccio leader e coglie in modo più adeguato le caratteristiche del territorio della Val di Sole. Infine la semplificazione delle tabelle finanziarie contribuisce ad aumentare l'autonomia del GAL.

Modifica 11 – Capitolo 5.3.4.2. – Cooperazione interterritoriale e transnazionale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Il GAL Val di Sole ha avviato la procedura per la realizzazione di due progetti di cooperazione nell'ambito della misura 421, sia di tipo interterritoriale che transnazionale. Per quanto riguarda la cooperazione interterritoriale (Azione 421.1) si sono svolti incontri preliminari con i GAL delle zone limitrofe, per concordare la promozione comune del territorio alpino e lo sviluppo della sentieristica. Tale progetto si concretizzerà nel corso del 2012. Nell'ambito dell'azione 421.2 (coop. transnazionale) sono stati presi accordi preliminari con il GAL Oberschwaben (Germania) ed il GAL Adri Municipio del Segura (Spagna), per sviluppare tecniche innovative di depurazione delle acque termali. Per superare alcune problematiche attuative si chiarisce che il progetto può essere realizzato oltre che dai GAL, anche da operatori designati nell'accordo di cooperazione. Il coinvolgimento diretto di altri soggetti nei progetti di cooperazione, in affiancamento al Gal, semplifica la gestione finanziaria della misura. Infatti per come è attualmente impostata l'attuazione, il Gal si fa carico, delle spese di coordinamento, promozione, controllo e direzione attuativa e finanziaria. Per quanto riguarda invece gli investimenti concreti il cui beneficio andrebbe a carico di enti locali (sentieristica) o centri termali (tecniche innovative di depurazione) risulterebbe eccessivamente oneroso per il Gal sostenere tali spese.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il paragrafo "Procedure e calendario per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale", di cui si riporta il testo oggetto di modifica:

PROCEDURE E CALENDARIO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRASNAZIONALE

Beneficiario della Misura è il G.A.L. selezionato. Il progetto non deve necessariamente essere realizzato dai gruppi di azione locale, ma la sua realizzazione può essere affidata ad altri operatori pubblici o privati, promotori del progetto, comunque designati dal gruppo di azione locale nell'accordo di cooperazione. È ritenuta prioritaria, come si evince dal capitolo "Criteri di selezione" la strategia che prevederà la possibilità di attivare almeno un progetto di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

L'amministrazione provinciale si impegna, pertanto, anche sulla scorta delle esperienze passate, a programmare le procedure concorsuali di selezione tenendo conto del periodo necessario per l'espletamento delle procedure. La selezione dei progetti di cooperazione proposti dai GAL sarà approvata dall'A.d.G.

Considerati i tempi lunghi per la costituzione del partenariato e per l'elaborazione di un progetto di cooperazione, tale approvazione non sarà effettuata prima del 2008.

Misura	Spesa pubblica	di cui quota FEASR (35%)	Spesa privata	Costo totale
Misura 421	251.429,00	88.000,15	251.429,00	502.858,00
	571.429,00	200.000,15	571.429,00	1.142.858,00

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica semplificherà la realizzazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, sia nelle fasi di impostazione e coordinamento tra i vari partner che nelle fasi di rendicontazione delle spese relative agli investimenti concreti.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica risulta coerente con il PSN in quanto consente di definire una soluzione di governance adeguata per semplificare l'attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non comporta alcuna implicazione di tipo finanziario.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

La modifica risulta coerente con il rapporto di valutazione intermedia, in quanto semplifica l'attuazione ed accelera l'avanzamento fisico e finanziario.

Modifica 12 – Capitolo 5.3.4.3. – Gestione dei gruppi di azione locale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Il fabbisogno finanziario della misura è stato sotto stimato ed è opportuno aumentarne la dotazione per garantire continuità all'attuazione dell'asse e la corretta rendicontazione della spesa. La nuova dotazione sarà complessivamente nei limiti del 20% della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale [limite stabilito dal comma 1 dell'articolo 38 del Reg. (CE) 1974/2006] e avverrà con una compensazione tra le misure dell'asse IV Leader.

Viene inoltre inserita la possibilità di concedere anticipi al G.A.L., come previsto all'articolo 38 del Reg. (CE) 1974/2006, nel limite del 20% dell'aiuto pubblico relativo ai costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione del territorio. La modifica e le motivazioni sono già state illustrate in corrispondenza delle proposte di modifica al Capitolo 5.2 (Modifica n.1).

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il paragrafo “Tipologia degli interventi”, di cui si riporta la tabella, oggetto di modifica:

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Organizzazione della struttura operativa del GAL funzionale all'attuazione dell'Asse LEADER.

Principali categorie di spesa ammissibili per il GAL

- spese di animazione e/o studi preliminari all'elaborazione della strategia locale e sulla zona interessata;
- spese per il personale e relativi rimborsi per spese di trasferta;
- spese per eventi promozionali e di formazione degli animatori,
- acquisto o noleggio di arredi;
- interventi di informazione locale e sensibilizzazione
- acquisto o noleggio di materiale informatico e telematico;
- spese di gestione;
- spese dovute a collegamenti telematici;
- spese amministrative e finanziarie consulenze del lavoro, fiscale, amministrativa e legale;
- rimborsi spese di trasferta per i componenti degli organi societari,
- azioni informative e pubblicitarie ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006,
- predisposizione di materiale informativo (rivista ad hoc, depliant, filmati, servizi sui mass media ...)

Misura	Spesa pubblica	di cui quota FEASR (35%)	Spesa privata	Costo totale
Misura 431	<u>2.148.571,00</u> 4.428.571,00	<u>751.999,85</u> 499.999,99	0	<u>2.148.571,00</u> 4.428.571,00

ANTICIPAZIONI

Possono essere concessi anticipi, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CE) N. 1974/2006, nel limite del 20% dell'aiuto pubblico previsto per i costi di cui all'articolo 63 del Reg. (CE) 1698/2005 lettera c). L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o equivalente, corrispondente al 110% dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica consentirà al GAL di completare l'attuazione della strategia di sviluppo locale.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica risulta coerente con il PSN, in quanto consente al GAL di organizzare al meglio la propria struttura per garantire una gestione efficace ed efficiente del Piano di Sviluppo Locale ed una miglior interpretazione dei fabbisogni dell'area Leader.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

L'incremento di risorse a favore della misura 431 avviene nel rispetto del limite del 20% della spesa pubblica totale destinata ai costi di gestione dei gruppi di azione locale, conformemente a quanto disposto dall'art. 38(1) del Reg. (CE) n. 1974/2006. Inoltre, la rimodulazione finanziaria è interna all'asse IV Leader.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

La modifica proposta garantisce al GAL le risorse necessarie per la corretta gestione del programma di sviluppo locale nei restanti anni di programmazione, permettendo così di recuperare il ritardo nell'attuazione, evidenziato dal Valutatore indipendente in occasione della Relazione di valutazione intermedia. Il Valutatore considera inoltre congruo lo spostamento di risorse.

Modifica 13 – Capitolo 7 Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Rimodulazione Asse 1: la Legge provinciale n. 11/2007 sulle foreste e le Linee Guida per il governo del territorio forestale individuano tra gli obiettivi della politica forestale, coerentemente con gli obiettivi del PSR, l'integrazione dell'economia sottesa dalle risorse della foresta, acqua, paesaggio e natura con il mantenimento della qualità dell'ambiente e degli assetti naturalistici del territorio e la cura dei fattori che agiscono sulla stabilità delle terre e dei versanti.

Al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi, si propone di effettuare una rimodulazione finanziaria, trasferendo 1.200.000 Euro di contributo pubblico totale dalla misura 125 (sottomisura 125.4 Infrastrutture per la silvicoltura) e assegnando 1.000.000 Euro alla misura 122 e 200.000 Euro alla misura 123 (sottomisura 123.2 Valore aggiunto dei prodotti forestali). La strategia forestale adottata negli scorsi anni è stata indirizzata maggiormente al sostegno di interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti piuttosto che alla costruzione ex novo di strade forestali, pertanto la sottomisura 125.4 ha raccolto meno domande rispetto alle previsioni ed è meno attrattiva per il settore. Emerge inoltre la necessità di investire maggiormente nelle dotazioni strumentali delle imprese forestali e delle ditte utilizzatrici, in risposta alle richieste del territorio ed in considerazione della persistente crisi.

La proposta di compensazione finanziaria avviene tra misure dell'asse 1 che mantiene quindi la sua dotazione iniziale.

Rimodulazione Asse 2: la rimodulazione finanziaria tra le misure 226 e 227 proposta, oltre a permettere il raggiungimento degli obiettivi di tipo forestale previsti sia dalla normativa UE che da quella provinciale, è dettata dal fatto che al momento attuale la misura 226 ha esaurito le risorse a disposizione per il settennio in termini di approvazioni e che la misura 227 sta registrando un calo di interesse da parte del mondo forestale, dimostrato dalla bassa presentazione di domande di aiuto, rispetto alle previsioni. Si propone una rimodulazione, spostando 500.000 Euro dalla misura 227 alla 226. Tale spostamento di risorse non comporta alcuna modifica della spesa pubblica totale dell'asse 2.

La dotazione di spesa pubblica cofinanziata della misura 211 è insufficiente a garantire la copertura per l'intero periodo di programmazione 2007-13. Il 2012 e il 2013 verranno così garantiti da fondi aggiuntivi a carico della PAT. Anche per

la campagna 2011 la dotazione si è rivelata essere in parte insufficiente. Per completare le attività di pagamento delle domande 2011, con il medesimo regime di aiuto cofinanziato, evitando problemi legati alle istruttorie ed ai controlli, si propone una compensazione con la misura 214, prelevando da quest'ultima 3.000.000 Euro. Poiché il numero di domande presentate negli scorsi bandi della misura 214 è rimasto pressoché invariato e i pagamenti annui sono costanti e pari a circa 5 milioni di Euro di spesa pubblica totale, la dotazione finanziaria della misura 214 è stata leggermente sovrastimata in fase iniziale di programmazione. Si garantiranno eventuali necessità finanziarie attraverso gli aiuti di stato aggiuntivi, nell'ipotesi, comunque remota, che le risorse pubbliche cofinanziate dovessero rivelarsi insufficienti.

Rimodulazione Asse 4: per quanto riguarda i motivi, gli effetti e le implicazioni finanziarie, l'argomento è stato trattato nelle schede delle modifiche 9, 10 e 11. Nelle tabelle seguenti vengono aggiornati gli importi finanziari dell'Asse 4.

La tabella sottostante riporta gli spostamenti finanziari, sia in termini di spesa pubblica totale che in termini di quota FEASR.

Misura/Asse	Spesa Pubblica	Quota FEASR
Misura 111	3.649.143	1.277.200
Misura 112	5.178.574	1.812.501
Misura 121	38.445.492	13.455.922
Misura 122	<u>3.000.000</u> 2.000.000	<u>1.050.000</u> 700.000
Misura 123	<u>21.386.797</u> 21.186.797	<u>7.485.379</u> 7.415.379
Misura 125	<u>37.186.460</u> 38.386.460	<u>13.015.261</u> 13.435.261
Totale Asse 1	108.846.466	38.096.263
Misura 211	<u>61.092.118</u> 58.092.118	<u>26.880.532</u> 25.560.532
Misura 214	<u>53.922.250</u> 56.922.250	<u>23.725.790</u> 25.045.790
Misura 226	<u>4.045.455</u> 3.545.455	<u>1.780.000</u> 1.560.000
Misura 227	<u>2.000.000</u> 2.500.000	<u>880.000</u> 1.100.000
Totale Asse 2	121.059.823	53.266.322
Misura 311	4.257.377	1.490.082
Misura 313	3.000.000	1.050.000
Misura 321	8.233.169	2.881.609
Misura 322 *	0	0
Misura 323	16.949.897	5.932.464
Totale Asse 3	32.440.443	11.354.155
Misura 411	<u>1.582.857</u> 6.142.857	<u>554.000</u> 2.150.000
Misura 413	<u>13.160.000</u> 9.000.000	<u>4.606.000</u> 3.150.000
Misura 421	<u>251.429</u> 571.429	<u>88.000</u> 200.000
Misura 431	<u>2.148.571</u> 1.428.571	<u>752.000</u> 500.000
Totale Asse 4	17.142.857	6.000.000
Totale Assi 1, 2, 3 e 4	279.489.589	108.716.740
Assistenza tecnica - Misura 511	1.143.773	503.260
Totale complessivo	280.633.362	109.220.000

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda la tabella presente al capitolo 7 “Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale”, riportata di seguito:

Misura/Asse	spesa pubblica	spesa privata	costo totale
Misura 111	3.649.143	0	3.649.143
Misura 112	5.178.574	0	5.178.574
Misura 121	38.445.492	38.445.494	76.890.986
Misura 122	<u>3.000.000</u> 2.000.000	<u>750.000</u> 500.000	<u>3.750.000</u> 2.500.000
Misura 123	<u>21.386.797</u> 21.186.797	<u>32.080.196</u> 31.780.196	<u>53.466.993</u> 52.966.993
Misura 125	<u>37.186.460</u> 38.386.460	<u>17.006.018</u> 17.546.018	<u>54.192.478</u> 55.932.478
Totale Asse 1	108.846.466	88.281.708 88.271.708	197.128.174 197.118.174
Misura 211	<u>61.092.118</u> 58.092.118	0	<u>61.092.118</u> 58.092.118
Misura 214	<u>53.922.250</u> 56.922.250	0	<u>53.922.250</u> 56.922.250
Misura 226	<u>4.045.455</u> 3.545.455	<u>855.000</u> 750.000	<u>4.900.455</u> 4.295.455
Misura 227	<u>2.000.000</u> 2.500.000	0	<u>2.000.000</u> 2.500.000
Totale Asse 2	121.059.823	855.000 750.000	121.914.823 121.809.823
Misura 311	4.257.377	4.257.377	8.514.754
Misura 313	3.000.000	1.000.000	4.000.000
Misura 321	8.233.169	2.058.292	10.291.461
Misura 322 *	0	0	0
Misura 323	16.949.897	4.237.475	21.187.372
Totale Asse 3	32.440.443	11.553.144	43.993.587
Misura 411	<u>1.582.857</u> 6.142.857	<u>1.582.857</u> 6.142.857	<u>3.165.714</u> 12.285.714
Misura 413	<u>13.160.000</u> 9.000.000	<u>13.160.000</u> 9.000.000	<u>26.320.000</u> 18.000.000
Misura 421	<u>251.429</u> 571.429	<u>251.429</u> 571.429	<u>502.858</u> 1.142.858
Misura 431	<u>2.148.571</u> 1.428.571	0	<u>2.148.571</u> 1.428.571
Totale Asse 4	17.142.857	14.994.286 15.714.286	32.137.143 32.857.143
Totale Assi 1, 2, 3 e 4	279.489.589	115.684.138 116.289.138	395.173.727 395.778.727
Assistenza tecnica - Misura 511	1.143.773	0	1.143.773
Totale complessivo	280.633.362	115.684.138 116.289.138	396.317.500 396.922.500

5. Effetti previsti dalle modifiche

La rimodulazione finanziaria tra le misure 122-123-125 e 226-227 consente di dare un'adeguata risposta alle esigenze del mondo forestale sostenendo gli investimenti strumentali delle imprese e la ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi rispetto ad altri tipi di intervento.

Per quanto riguarda lo spostamento di risorse tra le misure 211-214, la modifica garantirà la copertura finanziaria necessaria per completare il pagamento della

campagna 2011 dell'indennità compensativa con le risorse cofinanziate, evitando problemi di tipo istruttorio legati ai controlli.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Dal punto di vista finanziario le modifiche sono volte all'adeguamento della dotazione finanziaria delle misure alle richieste del settore forestale ed agricolo, nonché ad un corretto utilizzo delle stesse in conformità al piano di finanziamento del Programma. Si precisa inoltre che le modifiche finanziarie non comportano alcun cambiamento relativo alla spesa pubblica totale dei singoli assi. Per quanto riguarda le misure 211 e 214 la necessaria copertura finanziaria per le misure agro-ambientali verrà garantita per il restante periodo di programmazione con aiuti di stato aggiuntivi.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

Le modifiche finanziarie delle misure forestali, rispondono alle richieste delle imprese del settore, trasferendo le risorse verso le misure più attrattive. Il rapporto di valutazione intermedia aveva in effetti evidenziato un ritardo nell'attuazione sia della sottomisura 125.4. che della 227.

Il Valutatore condivide le variazioni proposte per l'asse 2, volte a superare le difficoltà legate alla chiusura dei pagamenti della campagna 2011.

Nelle conclusioni e raccomandazioni della valutazione intermedia il Valutatore, a seguito di un'analisi della capacità di spesa e della tendenza dei pagamenti delle singole misure, ha ritenuto necessario proporre un riequilibrio della dotazione finanziaria tra misure. La rimodulazione accoglie la proposta del Valutatore e intende superare la situazione di complessivo ritardo nella spesa evidenziata per la parte forestale delle misure 125, 122 e 123 e di forte ritardo emerso per le misure 226 e 227. Un'assegnazione più mirata delle risorse in base alle esigenze emerse consentirà di raggiungere una tendenza dei pagamenti conforme alla spesa pubblica prevista. La valutazione intermedia non ha trattato nello specifico l'andamento dell'asse IV in quanto il documento è antecedente alla chiusura del primo bando Leader.

Modifica 14 – Capitolo 10 Informazioni sulla complementarietà

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Il Programma Nazionale quinquennale 2009/13 di sostegno al settore vitivinicolo, come applicato dalla Provincia Autonoma di Trento, vedrà nel corso del 2012 e 2013 un aumento delle disponibilità finanziarie sulla misura investimenti [art. 15 Reg. (CE) n. 479/2008].

Pertanto, per sostenere adeguatamente il settore e utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse dell'OCM è necessario reimpostare la demarcazione con le Misure 121 e 123 del PSR.

Inoltre, viene aggiornato il riferimento normativo all'OCM.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica proposta riguarda il paragrafo 10.1.4. “Giudizio sulla complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati nell’Allegato I regolamento di attuazione n. 1974/2006” e nello specifico il paragrafo “O.C.M. vitivinicola”.

Inoltre, si provvede all’aggiornamento del riferimento normativo essendo stato sostituito il Reg. (CE) n. 1493/99 con il Reg. (CE) n. 479/2008.

Il testo da aggiornare viene barrato ed il nuovo testo è riportato in modalità revisione:

O.C.M. vitivinicola

~~Il Reg. (CE) n. 1493/99, relativo all'OCM Vitivinicola, prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi piani regionali. Si prevede che il PSR intervenga:~~

- ~~= nelle aziende agricole per tutte le tipologie di intervento, ad eccezione dell'impianto e reimpianto di vigneti;~~
- ~~= per le imprese agroindustriali per tutte le tipologie di intervento, tranne le azioni di promozione attivate attraverso i fondi OCM.~~

Attraverso il piano nazionale dell'OCM Vitivinicola potranno trovare sostegno gli interventi previsti dal Reg. (CE) N. 479/2008 agli articoli 10 (promozione mercati paesi terzi), 12 (vendemmia verde), 16, 17 e 18 (distillazione sottoprodotti, alcool alimentare e distillazione di crisi), 19 (arricchimento mosti concentrati). Gli interventi previsti all'art. 11 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti) ed in particolare alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo saranno finanziati attraverso i fondi OCM vitivinicola esclusivamente secondo le condizioni previste all'allegato II del Decreto Ministeriale n. 2553 dell'8 agosto 2008.

Per quanto riguarda le misure inserite nel Programma nazionale quinquennale di sostegno del settore vitivinicolo 2009/2013 e la loro demarcazione rispetto al PSR, la situazione della Provincia Autonoma di Trento è la seguente:

- o Promozione sui mercati terzi: attivata a partire dal 2010, il PSR non interviene;
- o Regime di ristrutturazione e riconversione vigneti: attivata nel rispetto della demarcazione. Il PSR Misura 121 non interviene sulla nuova realizzazione o il rinnovo dei vigneti;
- o Vendemmia verde: non attivata;
- o Assicurazione del raccolto: attivata dal 2010, il PSR non prevede pagamenti assicurativi;
- o Investimenti: attivata dal 2011, ~~con un intervento a sostegno dell'acquisto delle barrique, nel rispetto della demarcazione. Il PSR Misura 121 e 123 non interviene sull'acquisto di barrique~~ finanziando esclusivamente le barrique e dagli anni successivi attivata nel seguente modo:

	OCM	PSR
<u>Contenitori per affinamento barrique</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Bins in materiale plastico</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantinamento</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Nastri di trasporto uve e banchi di cernita</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>

<u>Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Diraspatrici fino a 80 quintali/ora</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate)</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>
<u>Programmi informatici per la gestione della cantina</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>

- Distillazione dei sottoprodotti: non attivata;
- Distillazione alcool per uso bocca: attivata, il PSR non interviene;
- Distillazione di crisi: non attivata;
- Impiego mosti concentrati: attivata, il PSR non interviene.

...omissis...

5. Effetti previsti dalle modifiche

A seguito del mutato quadro normativo dell'OCM, la modifica proposta determina una corretta attuazione dei due strumenti evitando sovrapposizioni. La modifica proposta non comporta effetti sull'attuazione del programma e sugli indicatori.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica è coerente con le disposizioni indicate nel Piano Strategico Nazionale e con gli aggiornamenti che lo stesso piano è tenuto ad effettuare.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica alcuna modifica finanziaria al Programma.

8. Coerenza della modifica con la valutazione intermedia

La valutazione intermedia 2010 non ha analizzato direttamente tali aspetti.